

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER CONTROVERSIA DI LAVORO

Per: **De Lucia Giovanni**, nato a Chieti il 02.12.1960 (CF DLGNN60T02C632R), residente in Francavilla al Mare alla V Adriatica, 62/D, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella PUCARELLI (C.F.: PCRRSL68A53L113E), giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegata al presente atto, che elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec AVVROSSELLAPUCARELLI@PUNTOPEC.IT, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indicato indirizzo di pec ovvero al numero di fax al n.0857950115

-ricorrente-

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., (c.f. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO, (PI 80004250678) in persona del responsabile per la carica p.t., con sede in Teramo alla V San Matteo, 1 (pec: uspte@postacert.istruzione.it).

-resistente-

FATTO

1. Il ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle GPS dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO, per l'anno scolastico 2022/2023 nella seconda fascia e per le classi di concorso A031-A034-A050-A051-A052 (per le scuole secondarie di secondo grado), nonché per le classi di concorso A028 ed A060 (per le scuole secondarie di primo grado);
2. Le relative graduatorie, nelle quali è stato inserito sono state pubblicate con

m_pi.AOOUSPTE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007114.01-08-2022.h.16:19

- provvimento prot n (all 1);
3. Al ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di 56,50 punti, di cui 20,50 punti per titolo di accesso e 36 punti per titoli culturali (all 2 e 3 ed all 5);



4. Il punteggio è stato erroneamente calcolato e perciò deve essere emendato perché non risultano computati n 24 punti invece legittimamente esposti, documentati e richiesti dal ricorrente, ciò in violazione dell'O.M. 112/2022 – allegato 4 (all 6 e 6 bis);
5. Il Sig. De Lucia ha proposto reclamo all'Ufficio competente al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'attribuzione degli ulteriori 24 punti, senza alcun esito (all 7);
6. IL Sig. De Lucia ha anche fatto richiesta di accesso agli atti, al fine di comprendere le ragioni per le quali il suo punteggio era stato ridotto rispetto a quello invece da attribuirgli in base alla documentazione presentata, senza ottenere alcuna spiegazione sulle ragioni di tale riduzione, anche a seguito di un accesso personale agli uffici dell'USP (cfr all 11);
7. Ciò premesso, si è reso necessario adire l'autorità giudiziaria per l'evidente violazione dei diritti del ricorrente a seguito dei comportamenti posti in essere e perpetrati dalla convenuta amministrazione, anche causativi di danno al ricorrente che se avesse avuto riconosciuto il punteggio ad esso spettante avrebbe ottenuto l'incarico per una supplenza annuale, in una unica sede e per 18 ore, anziché quello attualmente affidato di 13 ore su due sedi diverse.

DIRITTO

1. **Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n 112/2022 – Allegato 4 e della Legge 240/2010**

Nell'Allegato 4 all'O.M. 112/2022 che disciplina: *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" si legge testualmente:





Ministero dell'Istruzione

B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	12
-----	---	----

sicché al ricorrente sono stati riconosciuti esattamente i punteggi derivanti dai contratti di CO.CO.CO stipulati con l'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (di cui ai punti 2-3-4 della dichiarazione in merito ai titoli presentati per l'iscrizione alle GPS 2022/2023 – all 4-all 5) e non quelli derivanti dai contratti sempre CO.CO.CO. stipulati con l'istituto Nazionale di Economia Agraria nel 2010 e nel 2014 (in acronimo INEA) (all. 8-9).

Tale esclusione risulta illegittima (oltre che immotivata – come sopra si diceva -) perché l'attività svolta dall'istante in conseguenza dei ridetti contratti stipulati con l'INEA va senz'altro qualificata come attività di ricerca scientifica.

- 1) L'allegato 4 dell'OM 112/22 fa espresso rinvio all'art. 22 della L. 240/10 che, al momento della sua entrata in vigore, così disponeva: <<

Art. 22.
(Assegni di ricerca)

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai

sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.



...omissis>>.

Detto articolo è stato modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, in vigore dal 30.06.22, ed oggi così dispone:

<< Art. 22. (Contratti di ricerca)

1. Le università, **gli enti pubblici di ricerca** e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, **ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca'**, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni...omissis>>

Alla data di emissione dell'O.M. 112/22 del 06.05.22 ed a quella prevista come scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alle GPS che, com'è noto, poteva essere presentata dalle ore 09.00 del 12 maggio 2022 alle ore 23.59 del 31 maggio 2022, risultava vigente l'originario testo dell'art. 22 L. 240/10, quindi è sulla base di tale norma che andavano valutati i contratti stipulati dal De Lucia (nel 2010 e nel 2014) con l'INEA.

Al fine di verificare se tali contratti rientrano o meno nella previsione di cui alla richiamata norma occorre - ad avviso di chi scrive - valutare:

- a) se l'INEA è un ente pubblico di ricerca o sperimentazione;
- b) se l'attività svolta dal De Lucia è attività di ricerca.

PUNTO a)

L'INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sin dal 1928, anno della sua fondazione con il Regio Decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 ha eseguito indagini e studi di economia agraria e forestale, conformando la propria attività alle nascenti esigenze e trasformazioni del sistema agroindustriale italiano. Dapprima nell'Italia rurale degli anni '30, quando inaugura una serie di grandi inchieste, che costituiscono i primi passi delle scienze



sociali applicate nel nostro paese; poi nel dopoguerra, nell'epoca della riforma agraria, e negli anni '60 con la partecipazione attiva alla costituzione degli strumenti conoscitivi della Politica Agricola Comunitaria.

L'INEA ha concorso in modo determinante alla formazione di una cultura della **contabilità agraria in Italia**, in quanto con DPR 1708/65 è stato designato quale **ente di collegamento** tra lo Stato italiano e la Commissione europea per la creazione e la gestione della RICA – Rete d'Informazione Contabile Agricola e perciò entra a far parte del SISTAN – Sistema Statistico Nazionale.

Negli anni '70 l'INEA è stato ricompreso tra gli enti del comparto ricerca (L. 70/75) ed indicato tra quelli di maggior rilievo nel suo ambito.

L'Istituto svolge attività di ricerca socio – economica in campo agricolo – industriale, forestale e della pesca sia a livello nazionale che comunitario che internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale.

L'INEA è presente sul territorio nazionale con 20 sedi regionali che svolgono le seguenti attività tecnico – scientifiche:

- *attività di consulenza, assistenza tecnica ed informazione in favore delle Amministrazioni Regionali e Locali;
- *gestione e coordinamento a livello territoriale delle attività di rilevazione dell'indagine RICA-REA;
- * attività di ricerca e indagini attraverso l'elaborazione di propri progetti e/o di progetti promossi da altri Enti, in tale ambito l'Ente gestisce numerosi progetti per conto del Ministero delle Politiche Agricole. (cfr www.INEA.it).

Con la L. 190/2014- legge di stabilità 2015 (art 1 comma 381) l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) viene incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.



Non possono quindi sollevarsi dubbi circa la natura pubblica e la finalità di ricerca dell'INEA (oggi CREA).

PUNTO b)

Occorre ora verificare se l'oggetto dei contratti stipulati tra il De Lucia e L'INEA possa definirsi "attività di ricerca", se cioè l'attività demandata dall'INEA al ricorrente possa o meno definirsi "di ricerca".

La Costituzione Italiana tutela la libertà della scienza ed attribuisce allo Stato il compito di promuovere, direttamente o indirettamente, lo sviluppo della ricerca scientifica in quanto attività oggettivamente rilevante (art 33 Cost.).

Fondamentale è la previsione dell'art. 9 Cost che pone come compito della Repubblica italiana la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.


Per ricerca scientifica si intende l'insieme delle attività destinate alla scoperta e l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche; nell'ambito del più generale concetto di "ricerca scientifica" rientra la *species* della "ricerca applicata" volta ad individuare e sperimentare le possibili applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite.

E' universalmente riconosciuto (a partire da Galileo Galilei) che la ricerca scientifica si effettua attraverso le seguenti fasi:

- 1)definizione del problema;
- 2)formulazione delle domande di ricerca;
- 3)raccolta ed analisi dei dati;**
- 4)comunicazione dei risultati.

Tanto considerato e tornando al caso che occupa il contratto stipulato con l'INEA in data 26.04.2010 aveva ad oggetto:





Questo Istituto Le affida con la presente un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., senza alcun vincolo di subordinazione, avente ad oggetto l'elaborazione dati monitoraggio, analisi dati congiunturali, supporto alla redazione della RAE del PSR Abruzzo. Nello specifico la S.V. dovrà collaborare con i GdL del progetto nelle seguenti attività:

- analizzare i dati e le informazioni rilevate nell'ambito delle attività di monitoraggio del PSR;
- aggiornamento periodico della Relazione Annuale di Esecuzione del PSR;
- analisi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale;
- analisi dei dati socio-economici e congiunturali del comparto agricolo abruzzese.

L'incarico sarà svolto nell'ambito del progetto "Supporto tecnico ed analisi al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013" codice progetto RLM.

Per lo sviluppo del suddetto incarico la S.V. che non è assente

Il contratto di lavoro stipulato con L'INEA nel 2014 aveva ad oggetto:

L'attività richiesta prevede la rilevazione dei dati aziendali per l'esercizio contabile **2013**, effettuata con metodologia RICA-INEA, secondo la procedura informatica GAIA.

Nelle fasi e con le modalità tutte spiegate nell'art. 1 del contratto.

Orbene considerato che:

quanto al contratto del 2010, l'incarico ricevuto dal De Lucia aveva come obiettivo quello di raccogliere i dati necessari ed utili (fase 3 della ricerca) alla realizzazione degli obiettivi prefissati dalla Regione Abruzzo nel PSR Abruzzo 2007/2013 (Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo che è uno strumento che fornisce alle imprese agricole e di trasformazione delle misure a sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali con il fine di orientare lo sviluppo rurale della Regione secondo gli obiettivi politico comunitari) con il quale sono state definite le problematiche da risolvere (fase 1 della ricerca scientifica) ed a tal scopo sono state formulate le domande della ricerca mediante l'accordo con l'INEA (fase 2 della ricerca); elaborazione dati che poi venivano comunicati dall'INEA alla Regione Abruzzo al fine di realizzare gli obiettivi del PSR

quanto al contratto del 2014, parimenti la rilevazione e raccolta dei dati aziendali richiesta al lavoratore si inquadra nella fase 3 della ricerca scientifica; prova ne è anche la metodologia che l'INEA richiede di utilizzare per l'espletamento dell'attività: metodo RICA, cioè attraverso



un'indagine campionaria svolta in tutti gli Stati dell'Unione Europea, esso rappresenta l'unica fonte armonizzata sul funzionamento delle imprese agricole.

Il metodo RICA è coordinato a livello europeo e nazionale da specifici comitati. Il CREA è l'organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione Europea.

Il quadro informativo della RICA italiana, molto più ampio di quello comunitario, consente di realizzare analisi a livello aziendale, settoriale e territoriale.

LA RATIO LEGIS

La ragione per la quale il Ministro nella propria Ordinanza n. 112/2022 – allegato 4 (all 6 e 6 bis) considera stimabile (in ben 12 punti) l'esperienza di ricerca fatta dal candidato presso le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione è evidente: si ritiene che l'esperienza professionale maturata attraverso tale attività di ricerca e sperimentazione sia particolarmente performante ai fini dell'accrescimento professionale e valutabile tanto quanto viene stimato un intero anno di insegnamento del docente precario presso una scuola pubblica.

Tenuto conto che il Dott. De Lucia ha effettivamente svolto detta attività di ricerca e, quindi, acquisito quell'esperienza che il Ministro ritiene stimabile ugualmente a quella svolta dall'insegnante nella scuola, la mancata valutazione del punteggio derivante dai surrichiamati contratti di ricerca appare ancor più illegittima ed immotivata.

Tanto considerato deve senza dubbio ritenersi che i contratti di collaborazione stipulati dal De Lucia con l'INEA rientrano nella previsione di cui all'art. 22 della L. 240/2010 in ragione di quanto previsto al punto B.9 dell'Allegato 4 dell'OM 112/22 emanata in data 06.05.22 e, perciò, al ricorrente devono essere riconosciuti n. 12 punti per ogni contratto di collaborazione con L'INEA, per un totale di 24 punti in più rispetto a quelli attribuiti.

Per tutto quanto innanzi ritenuto, l'istante

CHIEDE



che l'adito Tribunale Voglia, *contrariis rejectis* ed in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione di udienza di comparizione e discussione, così provvedere e statuire:

- a) Accertare e dichiarare che i contratti stipulati dal ricorrente con l'INEA in data 26.04.2010 ed in data 11.04.2014 rispettano la previsione di cui al punto B.9 dell'Allegato 4 all'O.M. 112/22, emessa il 06.05.22;
- b) Accertare e dichiarare, di conseguenza, che il Sig. De Lucia ha diritto ad ottenere ulteriori 12 punti per ogni contratto di ricerca stipulato con l'INEA, per un totale di 24 punti;
- c) Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, far ordine al convenuto Ministero di emendare ed integrare l'attuale e vigente graduatoria, attribuendo al De Lucia il punteggio ad esso spettante, aumentato, quindi, rispetto a quello attribuitogli attualmente, di ulteriori 24 punti in ragione dei documenti tutti allegati alla domanda di inserimento nelle graduatorie;
- d) Con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

In Via Istruttoria:

Si producono mediante depositano i documenti indicati nel corpo dell'atto come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile

Salvis juribus

Pescara 17 ottobre 2022

Avv. Rossella Pucarelli

